



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Tel. 0659942440 / Fax 0659942015
e-mail: direzionesistemainformativo@sanita.it
pec: dgsi@postacert.sanita.it

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

FNOMCeO
Federazione Nazionale Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
presidenza@fnomceo.it

FOFI
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
presidenza@fofi.it

FNOVI
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it

FNCF
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e Fisici
presidente@chimicifisici.it

TSRM-PSTRP
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici
sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
presidente@tsrm-pstrp.org

FNOPO
Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@fnopo.it

FNOPI
Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche
federazione@fnopi.it

ONB
Ordine Nazionale dei Biologi
segreteria@onb.it

CNOP
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
info@psy.it

p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale delle professioni
Sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.

Sede

OGGETTO: Chiarimenti per l'utilizzo della piattaforma PN-DGC.

In riferimento alla richiesta del 1°c.m., prot n. 1502/2021, di pari oggetto, si trasmette in allegato la nota di chiarimenti predisposta dalla Sogei S.p.a., che gestisce la Piattaforma nazionale DGC per conto della scrivente.

Con riguardo all'ultimo quesito posto da codeste Federazioni, si rappresenta che l'ufficio legislativo di questo Ministero ha precisato quanto segue.

Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, l'obbligo della dose di richiamo sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021.

In definitiva, sin dal primo giorno successivo ai 5 mesi dal completamento del relativo ciclo vaccinale primario, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il messaggio di "obbligo non rispettato", in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.

Resta fermo che, a partire dal 15 dicembre p.v., i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 5 mesi dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all'Ordine professionale di appartenenza. La sospensione non sarà comminata laddove l'inoculazione intervenga nel termine massimo di 20 giorni dall'invito rivolto, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, ai professionisti sanitari.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Viggiano